

Tribunale di Prato, 27 gennaio 2010 – Est. Fanales.

Segnalazione dell'Avv. Francesco Gori

Azione cautelare d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. – Concorrenza sleale tra agenti di assicurazione, art. 2598 c.c. – Sviamento di clientela – Utilizzo illecito di notizie e di dati riservati – Sussistenza.

IL CASO.it

* * *

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta nel procedimento cautelare n. 3391/09, rilevato che:

- la AAA s.n.c., quale Agente per Agenzia P.S.A. di YYY s.p.a., ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. contro RR;
- la AAA s.n.c. ha dedotto il compimento da parte di RR, subagente della ricorrente sino al 4.9.2008, in seguito all'interruzione del rapporto di subagenzia, di plurime condotte di concorrenza sleale in pregiudizio della medesima ricorrente;
- la ricorrente ha pertanto chiesto che venga ordinata a RR la cessazione delle condotte costituenti illecito ex art. 2598 c.c. e che venga disposta la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani dell'area pratese e pistoiese;
- il resistente si è costituito contestando ogni addebito e chiedendo il rigetto del ricorso.

Ritenuto, in punto di fumus, che:

- vi è prova di molteplici tentativi di RR di ottenere il passaggio di clienti dell'Agenzia ricorrente alla XXX s.p.a., compagnia assicuratrice presso la quale RR ha iniziato a prestare la propria opera in seguito alla cessazione del rapporto di subagenzia con l'Agenzia odierna ricorrente: tentativi esplicatisi nell'induzione della clientela della ricorrente, in precedenza assegnata a RR in portafoglio gestionale, a disdetta i contratti di assicurazione in essere, con apertura di altro rapporto assicurativo di eguale contenuto presso la concorrente XXX s.p.a.;
- tanto emerge dalle dichiarazioni rese, in particolare, dagli informatori AN, FC e SB;
- costituisce circostanza ammessa dallo stesso RR (udienza del 2.9.2009) la disdetta dei contratti con l'Agenzia ricorrente, da parte di clienti dal medesimo acquisiti in costanza di rapporto di subagenzia, disdetta intervenuta a seguito dell'informazione, pervenuta agli assicurati, circa il passaggio di RR ad altra e concorrente compagnia;
- vi è prova del compimento, da parte di RR, di attività inerente il rapporto assicurativo, per conto di cliente al tempo assicurato con la ricorrente, con omissione, nei rapporti con soggetti terzi, di ogni informativa circa la cessazione del rapporto di subagenzia;
- tanto emerge dalla deposizione dell'informatore CP;
- vi è prova del fatto che RR ha indebitamente trattenuto, in seguito alla cessazione del rapporto di subagenzia, la documentazione in suo possesso attinente ai rapporti assicurativi intrattenuti dalla ricorrente, compreso il tabulato riportante la scadenza dei premi;
- tanto emerge dalla deposizione dell'informatrice AF;
- vi è dunque prova del compimento, da parte di RR, di plurime condotte di sviamento della clientela, in pregiudizio dell'avviamento della ricorrente, mediante la sistematica induzione dei clienti dell'Agenzia ricorrente alla disdetta dei contratti assicurativi in essere ed alla stipulazione di altre polizze, di analogo contenuto negoziale, con la concorrente compagnia assicuratrice, presso cui il resistente presta la propria opera;
- le condotte di cui sopra integrano gli estremi degli atti di concorrenza sleale;
- sussiste dunque il fumus boni iuris.

Ritenuto, in punto di periculum, che:

- il comportamento posto in essere dal resistente, in violazione dei principi della correttezza professionale, stanti le dimensioni del portafoglio commerciale di clienti dell'Agenzia ricorrente detenuto da RR e la reiterazione delle condotte lesive, si rivela idoneo ad incidere in modo cospicuo sul mercato, sì da danneggiare irreparabilmente la società

ricorrente;

- sussiste dunque il pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile ex art. 700 c.p.c.

Ritenuto, in punto di sussidiarietà, che:

- l'ordinamento giuridico non appresta alcun tipico mezzo di tutela cautelare, atto a fare fronte al pericolo da ritardo di cui trattasi;

- sussiste dunque il requisito della sussidiarietà di cui all'art. 700 c.p.c.

Ritenuto, in punto di contenuto della tutela cautelare, che:

- in conformità alla funzione propria del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. di assicurazione in via provvisoria degli effetti della decisione sul merito, deve in questa sede apprestarsi la tutela inibitoria in via anticipata;

IL CASO.it

- deve dunque ordinarsi a parte resistente la cessazione di ogni condotta atta a determinare lo sviamento della clientela in pregiudizio di parte ricorrente;

- l'inibitoria d'urgenza risulta tutela adeguata alle esigenze cautelari di cui sopra, palesandosi opportuno riservare all'esito del giudizio di merito ogni determinazione circa l'adozione di una forma di tutela tipicamente ripristinatoria, quale la pubblicazione del provvedimento giurisdizionale sui mezzi di informazione.

Considerato, in punto di spese, che:

- parte resistente, soccombente nel presente giudizio cautelare, è tenuta a rifondere le spese di lite sostenute da parte ricorrente;

- le predette spese vengono liquidate in via equitativa come in dispositivo, sulla base della tipologia di giudizio e delle attività di difesa svolte.

P.Q.M.

il Giudice così provvede:

1) Ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ordina a RR la cessazione di ogni condotta atta a determinare sviamento della clientela, in pregiudizio di AAA s.n.c., quale Agente per Agenzia P.S.A. di YYY s.p.a.;

2) Ai sensi dell'art. 669 octies comma VII c.p.c., condanna RR alla rifusione, in favore di AAA s.n.c., delle spese del presente giudizio cautelare, che liquida in €. xxxxxx per diritti, onorari e spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Prato, il 27.01.10